



Delibera di Giunta - N.ro 2001/1402 - protocollato il 17/7/2001

Oggetto: DIRETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1BIS, DELLA LR 7/94, MODIFICATA DALLA LR 6/97 - ACQUISIZIONE, TRAMITE LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DEGLI ELEMENTI UTILI AL MONITORAGGIO RELATIVAMENTE AD AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ., SANITARI, EDUCATIVI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Prot. n. (SOC/01/22097)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 8 novembre 1991, n.381;
- la L.R. 4 febbraio 1994, n.7; così come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n.6, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n.381" ;
- l'art. 39 della L.R. n. 2/85;
- in particolare il Titolo III, della richiamata legge, recante "Convenzioni tra Cooperative sociali, Consorzi ed Enti pubblici" che agli artt.10, 11, 12, 13 e 14 tratta delle modalità e procedure per la partecipazione alle gare di appalto e la scelta del contraente in caso di affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di servizi anche diversi purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4 comma 1 della legge n.381/91;

Preso atto che il comma 1bis dell'art.22 della sopracitata L.R. 7/94, così come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n.6, affida alla Commissione per la Cooperazione Sociale, il compito di acquisire, per il tramite delle Amministrazioni provinciali, gli elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione delle disposizioni sopra citate, al fine anche di formulare periodicamente osservazioni e proposte alla Giunta regionale;

Ritenuto che , nell'intento di perseguire l'obiettivo di assicurare la maggiore qualità possibile nella erogazione dei servizi alla persona, la legge regionale, sopra richiamata, costituisca un riferimento significativo nel quadro regolamentare del rapporto pubblico/privato in ambito sociale;

Considerato che la legge regionale ha inteso valorizzare tra gli altri alcuni elementi che si ritiene

concorrano a determinare la qualità dei servizi offerti, tra cui il vincolo di aggiudicazione a favore della offerta economicamente più vantaggiosa, nonché il vincolo, per il contraente, di applicazione del CCNL a tutela e qualificazione del lavoro stesso;

Tenuto conto che la evidente delicatezza e complessità dei servizi in questione, richiamano la necessità di una organica rilevazione sul territorio regionale del livello di applicazione delle succitate normative;

Considerato che detta rilevazione rientra nella più generale attività di acquisizione delle conoscenze per la programmazione territoriale, di cui all'art. 39 della L.R. 2/85 e che pertanto verrà finanziata nell'ambito del Programma degli interventi e dei criteri di ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale per l'anno 2001 in corso di adozione;

Tenuto conto, di conseguenza, che la L.R. n. 7/94, così come modificata dalla L.R. 6/97, ha individuato nelle Amministrazioni provinciali l'ambito territoriale di riferimento per la raccolta degli elementi di conoscenza necessari;

Valutata la necessità e l'urgenza di procedere alla individuazione e definizione degli strumenti e delle modalità di attivazione del monitoraggio di cui trattasi;

Considerato che, tra gli impegni sanciti con l'accordo preliminare e il rinnovo del CCNL, in coerenza con il protocollo nazionale inter-confederale del 5/04/1990, ha previsto, tra le misure di interesse del settore, anche la costituzione di appositi Osservatori nazionali e territoriali finalizzati a svolgere attività di monitoraggio e controllo;

Dato atto che, ad oggi, alcuni degli Osservatori, sopra richiamati, si sono già attivati a livello territoriale provinciale;

Ritenuto che detti Osservatori possano costituire, anche per la pluralità dei soggetti rappresentati, strumento idoneo ad effettuare le attività di valutazione sulla applicazione delle disposizioni regionali in materia di affidamento in gestione dei servizi alla persona;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità che le Amministrazioni provinciali, ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti al comma 1 bis dell'art. 22 citato, si possano avvalere di tali Osservatori ;

Considerata, di conseguenza, la opportunità che, laddove gli Osservatori provinciali non fossero ancora attivati, le Amministrazioni provinciali, ne sollecitino con le altre parti interessate la costituzione e ne definiscano le modalità di partecipazione e collaborazione;

Sentito il parere della Commissione regionale per la Cooperazione sociale in data 06/03/2001;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Servizi Socio-Sanitari dr. Graziano Giorgi, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.4 VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali Dott. Franco Rossi in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541/95;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Immigrazione, Progetto Giovani e Cooperazione Internazionale, Gianluca Borghi;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- a. di emanare la Direttiva di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente atto deliberativo, per stabilire le modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di applicazione della legge regionale n. 7/94, così come modificata con la L.R n.6/97, e le competenze della Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale di cui al punto 1 bis dell'art.22 della medesima legge;
- b. di affidare, così come previsto al punto 1 bis dell'art. 22 sopra richiamato, alle Amministrazioni Provinciali il compito di fornire, alla già citata Commissione, gli elementi di conoscenza necessari per l'effettuazione del monitoraggio di cui al precedente punto a);
- c. di stabilire che le Amministrazioni provinciali provvedano al compito di cui sopra secondo le modalità di cui alla Direttiva già citata al precedente punto a);
- d. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

ALLEGATO A

DIRETTIVA SULLE MODALITA' ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI DI ATTIVAZIONE DEL MONITORAGGIO SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 - IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 22 DELLA MEDESIMA LEGGE COSI' COME MODIFICATO DAL COMMA 1 BIS DELL'ART. 4 DELLA L.R. 18 MARZO 1997, N. 6

1. Le Amministrazioni Provinciali, per le attività di acquisizione delle conoscenze nell'ambito del Sistema Informativo Politiche Sociali (S.I.P.S.) regionale e per la programmazione territoriale, rilevano i dati relativi al monitoraggio sullo stato di applicazione della L.R. 7/94 e successiva modifica, e forniscono alla Commissione regionale per la Cooperazione sociale, in attuazione dell'art.22 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 così come modificato dal comma 1 bis dell'art.4 della L.R. 18 marzo 1997, n. 6, gli elementi di conoscenza rilevati in merito all'affidamento in gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di servizi anche diversi purchè finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4 comma 1 della legge n.381/91;
2. Fatto salvo in ogni caso l'impegno ad assolvere gli adempimenti previsti, al citato comma 1 bis dell'art.22, le Amministrazioni provinciali si avvalgono in via prioritaria, per tale attività, degli Osservatori territoriali già richiamati nell'Accordo preliminare e nel CCNL per il settore della Cooperazione sociale, in quanto gli stessi, anche per la pluralità dei soggetti rappresentati, costituiscono strumento idoneo alla valutazione degli elementi necessari a monitorare lo stato di applicazione delle vigenti disposizioni regionali in materia di affidamento in gestione di servizi alla persona;
3. Le Amministrazioni provinciali, pertanto, definiscono accordi con detti Osservatori, sollecitandone la costituzione laddove non fossero ancora costituiti, per stabilire :
 - le modalità di partecipazione agli stessi;

- le strategie e le modalità operative, affinché ,ferma restando l'autonomia degli Osservatori provinciali di perseguire i propri ambiti di interesse e di iniziativa, gli stessi orientino, prioritariamente, la propria azione al monitoraggio sulla applicazione delle normative vigenti in materia di affidamento dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo, per verificarne stato e condizioni di attuazione per l'ambito territoriale di competenza;
 - le modalità organizzative e di supporto all'espletamento dei compiti di monitoraggio assicurando la disponibilità delle risorse umane ed economiche e strutturali che si renderanno necessarie;
 - le modalità di acquisizione, da parte degli Enti che sul territorio di competenza attivano procedure di affidamento in gestione dei servizi alla persona, la documentazione necessaria al monitoraggio;
1. Gli Enti che attivano procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo, sono tenuti, di conseguenza, a trasmettere la relativa documentazione alla Amministrazione provinciale competente per territorio ai fini del monitoraggio di cui trattasi;
 2. Al fine di assicurare la maggiore omogeneità possibile di comportamenti l'attività di monitoraggio si avvarrà di una modulistica concordata e predisposta a livello regionale con la preposta Commissione per la Cooperazione sociale ,nonché dei necessari supporti informatici;
 3. Nel contesto delle azioni per l'avvio del monitoraggio, di cui trattasi, verranno, inoltre, concordate e individuate, a livello regionale, le modalità per ricondurre i previsti percorsi di comunicazione nel già disponibile Sistema Informativo delle Politiche Sociali;
 4. Fatta salva ogni segnalazione che si ritenga utile comunicare con tempestività, le Amministrazioni provinciali sono tenute a trasmettere semestralmente alla già citata Commissione regionale per la Cooperazione sociale relazione di sintesi sugli elementi rilevati;
 5. La Commissione regionale per la cooperazione sociale acquisiti i previsti elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione della L.R. 7/94 con le modifiche apportate dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6, formula periodicamente, in merito, osservazioni e proposte alla Giunta Regionale.
 6. La Regione assicura il necessario coordinamento tra le Amministrazioni provinciali e la preposta Commissione regionale per la Cooperazione sociale, nonché per la implementazione del sistema informativo.

- - - - -

***** Fine Testo *****